

Articolo 1, comma 551
*(Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla
disciplina delle corse ippiche)*

Il **comma 551**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca disposizioni concernenti il **regime fiscale** dei compensi percepiti dagli **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, riconducendo gli stessi tra i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente**.

La presente disposizione interviene sul regime fiscale dei compensi percepiti **dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante.

Nello specifico, il **comma 551, lettera a)** introduce la nuova lettera *l-bis*) all'[articolo 50, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), con cui si prevede che i predetti compensi **sono considerati**, ai fini IRPEF, **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente**.

Il **comma 551, lettera b)**, inserisce la lettera *d-bis.1)* all'[articolo 52, comma 1](#), del TUIR, la quale dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i compensi sopra citati **concorrono a formare il reddito** per la **parte eccedente** complessivamente nel periodo d'imposta la **soglia di 15 mila euro**.